



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

Circolare n. 2 del 18/03/2020

Il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - "Cura Italia" - è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Le principali novità di carattere fiscale possono essere così riepilogate:

Art.60

Per tutti i contribuenti sono prorogati al 20 marzo 2020 tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, scaduti lunedì 16 marzo 2020.

Per i contribuenti evidenziati negli articoli seguenti sono previsti diversi differimenti e sospensioni

Art. 61

Per i seguenti soggetti:

- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
- alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano
- imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator,

sono sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali, i versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.

I versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali, dovranno essere effettuati in unica soluzione **entro lunedì 1° giugno**, o a rate fino ad un massimo di 5 mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data.

Per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche c'è tempo fino al 30 giugno 2020.

Art.62

- 1) **Per tutti i contribuenti**, persone fisiche, società di persone o di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali, **sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute di acconto e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. **A titolo di esempio**: la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020, che originariamente scadeva il 30 Aprile 2020, potrà essere presentata entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni.
- 2) Per i contribuenti esercenti d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi **non superiori a 2milioni di euro** nel periodo d'imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra l'8 e il 31 marzo 2020, relativi a:
 - ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
 - Iva;
 - contributi previdenziali e assistenziali;
 - premi per assicurazione obbligatoria.

I versamenti si dovranno effettuare in unica **soluzione entro lunedì 1° giugno 2020**, o in rate mensili, fino ad un massimo di 5, a decorrere dalla stessa data. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.

La sospensione dei versamenti **dell'imposta sul valore aggiunto**, si applica, **a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti**, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa **nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza**.

- 3) Per le persone fisiche e i soggetti diversi che al 21 febbraio 2020 avevano residenza o sede legale, oppure operativa, negli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto della cosiddetta zona rossa, sono sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020.

I versamenti si dovranno effettuare in unica soluzione **entro lunedì 1° giugno 2020**, o a rate mensili fino ad un massimo di 5, a decorrere dal 1° giugno. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.

- 4) Per i contribuenti con ricavi o compensi **non superiori a 400mila euro** nel periodo d'imposta 2019, i ricavi o compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, se a febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.

L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto, dovranno essere versate in unica soluzione **entro lunedì 1° giugno 2020**, o a rate mensili, fino ad un massimo di 5 rate, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Art.63.

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, **pari a 100 euro** da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Art.64.

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un **credito d'imposta nella misura del 50 per cento** delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Art.65.

Per i soggetti esercenti reddito d'impresa, è riconosciuto un credito d'imposta del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di Marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria C/1. Tale credito d'imposta **non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del Dpcm dell'11 Marzo 2020**. Pertanto, a titolo di esempio, sono escluse da tale credito d'imposta **le farmacie, le parafarmacie, le lavanderie, le profumerie, i ferramenta, le edicole, ecc...**

Art.66

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, **effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche** e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai **soggetti titolari di reddito d'impresa**, sono totalmente deducibili dal reddito sia ai fini Irpef/Ires e sia ai fini Irap.

Art.67

Sono sospesi **dall'8 marzo al 31 maggio 2020** i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. **Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.

Art.68

- 1) **Per tutti i contribuenti**, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione e i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento emessi delle Dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti si dovranno effettuare in unica soluzione **entro il 30 giugno 2020**. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.

- 2) **Per tutti i contribuenti** che si sono avvalsi della rottamazione ter, della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Unione europea, o del saldo e stralcio, viene differito il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata della rottamazione ter, della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Ue, e del 31 marzo 2020, per la seconda rata del saldo e stralcio.

I versamenti prorogati si dovranno effettuare in unica soluzione **entro lunedì 1° giugno**.

Riepilogo Versamenti e Adempimenti Sospesi

CONTRIBUENTI	VERSAMENTO O ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVI TERMINI
<p>Imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali ecc</p>	<p>Sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali. Sospesi i versamenti Iva in scadenza a marzo 2020</p>	<p>I versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno, o a rate fino ad un massimo di 5 mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data. La sospensione si allunga di un mese (quindi al 30 giugno) per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche</p>
<p>Tutti i contribuenti, persone fisiche e soggetti collettivi, società di persone o di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali</p>	<p>Sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall'8 marzo al 31 maggio 2020</p>	<p>A titolo di esempio, la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020, per il 2019, in scadenza il 30 aprile 2020 si potrà effettuare entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni</p>
<p>Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.</p>	<p>Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra 8 e 31 marzo 2020, relativi a: ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Iva; contributi previdenziali e assistenziali; premi per assicurazione obbligatoria</p>	<p>I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o in rate mensili, fino ad un massimo di 5, a decorrere dalla stessa data. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso</p>

CONTRIBUENTI	VERSAMENTO O ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVI TERMINI
<p>Personе fisiche e soggetti diversi che al 21 febbraio 2020 avevano residenza o sede legale, oppure operativa, negli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto della cosiddetta zona rossa. Per lo stesso periodo, sostituti d'imposta esonerati dal versare o trattenere le ritenute</p>	<p>Sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020. La sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'agenzia delle Entrate</p>	<p>I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate mensili fino ad un massimo di 5, a decorrere dal 31 maggio, che slitta al 1° giugno. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso</p>
<p>Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d'imposta 2019</p>	<p>Ricavi o compensi percepiti tra il 16 e il 31 marzo 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, se a febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato</p>	<p>Si dovrà versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate mensili, fino ad un massimo di 5 rate, a decorrere dal mese di maggio 2020</p>
<p>Per tutti i contribuenti (mini - proroga di 4 giorni)</p>	<p>Sono prorogati al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì 16 marzo 2020</p>	<p>I pagamenti in scadenza il 16 marzo 2020 si potranno effettuare entro il 20 marzo 2020</p>

CONTRIBUENTI	VERSAMENTO O ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVI TERMINI
Tutti i contribuenti	Sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento emessi delle Dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali	I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso
Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione ter, della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Unione europea, o del saldo e stralcio	Differito il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata della rottamazione ter, della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Ue, e del 31 marzo 2020, per la seconda rata del saldo e stralcio	I versamenti prorogati si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno